

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2681

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ABELLI, GUARRA, FRANCHI, NICCOLAI GIUSEPPE,
D'AQUINO**

Presentata il 31 luglio 1970

**Riconoscimento della qualifica di profugo per i rimpatriati
dalla Libia e adeguamenti dei contributi assistenziali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non essendo chiaro se i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia in seguito ai gravissimi avvenimenti di questi ultimi mesi rientrano nelle norme previste dalla legge 25 febbraio 1963, n. 319, che comunque comportano l'aggravio burocratico dell'attestazione consolare della quale molti di questi rimpatriati potrebbero essere sprovvisti, si è ritenuto opportuno presentare questa proposta di legge che fa automaticamente rientrare questi profughi nei benefici delle norme in vigore.

Si è poi colta l'occasione per adeguare la misura dei sussidi giornalieri, vecchi di quasi vent'anni, e anche quella del premio di primo stabilimento rimasto inalterato da oltre

sette anni, tenendo conto del mutato potere di acquisto della lira: tale premio è stato esteso a tutti essendo assurdo costringere i profughi ad entrare nei centri di raccolta o di smistamento per poterlo ottenere.

Si è infine ritenuto, dovendosi comunque riaprire i termini per le domande relative all'ottenimento della qualifica di profugo, di abolire del tutto tali termini, essendo assurdo che un cittadino profugo non possa, in qualsiasi momento ne abbia la necessità, ottenere un certificato che comprovi questa sua qualifica e debba per questo solo fatto rinunciare a benefici che diversamente sarebbero di sua spettanza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai connazionali rimpatriati dalla Libia in conseguenza degli avvenimenti ivi verificatisi in questi ultimi mesi e a quelli temporanea-

mente assenti dalla Libia cui gli avvenimenti stessi rendono impossibile il ritorno, sono estese tutte le provvidenze spettanti ai profughi secondo le leggi 4 marzo 1952, n. 137, e successive.

ART. 2.

A decorrere dal 1° giugno 1970 il premio di primo stabilimento, spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è esteso anche a coloro che all'atto del rimpatrio rinuncino ad entrare nei centri di raccolta o di smistamento, ed è fissato nella misura di lire 350.000 per capo famiglia e lire 250.000 per ogni componente a carico.

Il sussidio integrativo previsto dall'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è fissato nella misura di lire 400 giornaliera, quello previsto dall'articolo 11 è fissato nella misura giornaliera di lire 800 per il capo di famiglia e lire 400 per ogni componente a carico.

ART. 3.

È abolito qualsiasi termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo.